

Lavoro subordinato (Rapporto di) - Indici qualificatori - Alienità del prestatore all'organizzazione aziendale ed ai risultati della prestazione - Lavoro tipologicamente subordinato - Presunzione di subordinazione - Inversione dell'onere della prova.

Corte di Appello di Venezia - 08.02.2010 n. 645/2009 - Pres. Sorgi - Rel. Campo - INPS - SCCI s.p.a. (Avv. Cavallari) - G.T.O. s.r.l. - UNIRISCOSSIONE s.p.a.

Deve presumersi di natura subordinata, e grava su chi ne deduca la natura autonoma l'onere della relativa prova, il rapporto di lavoro, pur discontinuo, caratterizzato da sottoposizione alle direttive datoriali e in cui sussista una modalità tipologica propria del lavoro subordinato, sotto il doppio profilo dell'estraneità del prestatore all'organizzazione aziendale, eterodiretta, ed ai risultati della prestazione (fattispecie in tema di addette a televendita utilizzate anche per vendita telefonica).

FATTO - Con ricorso depositato in data 23-4-2003 presso il Tribunale di Venezia, GTO s.r.l. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale emessa per il pagamento di contributi risultanti dovuti in base al verbale di accertamento dell'INPS in data 25-5-2001, che aveva accertato la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con le telefoniste e gli assistenti alle vendite, A fondamento della opposizione ha esposto:

- di avere svolto dal 4-9-1995 al 4-10-1998 attività di supporto alle vendite televisive di tappeti orientali con il marchio I.L. a mezzo di promozioni televisive, direct marketing e vendite porta a porta;
- che, quanto alle telefoniste, esse svolgevano attività di contatto telefonico con il potenziale cliente, proponendo la visita di un incaricato, con conseguente rilievo dei dati per la fissazione di un appuntamento;
- che tale attività non richiedeva un impiego a tempo pieno e definito e non comportava uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e veniva espletata attraverso la collaborazione occasionale ed autonoma di giovani ragazze che occupavano in questo modo qualche ora del proprio tempo libero;
- che tali persone partecipavano ad un breve corso di telemarketing e ad una prova pratica;

- che raccordo con la società era nel senso che nelle ore in cui esse fossero state libere, avrebbero potuto recarsi presso il centro di postazioni telefoniche della società, nell'ambito delle fasce orarie di operatività, per effettuare le interviste telefoniche; che l'attività veniva compensata sulla base di un importo orario concordato;
- che le telefoniste si recavano presso la sala telefoni quando erano libere, che all'interno della sala veniva loro assegnata una postazione telefonica e consegnata una lista di potenziali clienti da intervistare o indicata una zona nella quale eseguire le chiamate;
- che l'ordine, i tempi e le modalità delle interviste erano lasciati alle operatrici, sia pure nel rispetto di uno schema indicativo preconcordato;
- che tale attività veniva svolta in un orario variabile a seconda delle disponibilità di ognuna;
- che in caso di impedimento per ragioni personali, le operatrici non erano tenute a giustificare l'assenza, ma solo, per educazione, rendevano nota l'indisponibilità;
- che, quanto agli assistenti di vendita, essi provvedevano ad aiutare l'agente di zona nel caricare e scaricare i tappeti sugli automezzi;
- che essi erano per lo più studenti che si rendevano disponibili senza vincolo di orario e senza stabile inserimento nella organizzazione aziendale.

La società opponente ha quindi chiesto declaratoria di accertamento della natura autonoma dei rapporti di lavoro in esame e l'annullamento della cartella esattoriale opposta.

L'INPS si è costituito nel giudizio di primo grado contestando la fondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto. L'Istituto previdenziale ha esposto che:

- le telefoniste effettuavano semplicissime operazioni, ontologicamente incompatibili con l'oggetto di un vero e proprio incarico professionale autonomo;
- che esse lavoravano in due turni con orario giornaliero fisso, utilizzando esclusivamente materiali ed attrezzature forniti dalla società e operando in locali della stessa;
- che rendevano nota preventivamente la loro indisponibilità rispetto alla precedente programmazione;
- che venivano compensate con retribuzione fissa oraria, prescindendo da qualsivoglia risultato dell'attività lavorativa;

- che erano prive di qualsiasi organizzazione di impresa e non assumevano alcun rischio imprenditoriale;
- che, analogamente, gli assistenti di vendita svolgevano prevalenti funzioni di facchinaggio per la movimentazione dei tappeti, erano coordinati da un responsabile, dovevano attenersi ad un orario fisso, svolgevano la loro attività sulla base delle indicazioni della società, percepivano un compenso determinato unilateralmente dall'azienda e in misura fissa.

L'INPS ha quindi precisato che la cartella esattoriale opposta andava riferita a due ulteriori addebiti, costituiti dalla ritardata regolarizzazione di N.M. e dall'omesso versamento dei contributi sull'importo di £ 54.044.000 formalmente erogato a R.F. a titolo di corrispettivo per lavoro autonomo, ma costituente in realtà retribuzione non contabilizzata in favore del marito della stessa.

La causa è stata decisa con sentenza emessa in data 30-3-2006, che ha accolto l'opposizione, ritenendo dovuti i soli contributi per gli ultimi due addebiti e compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'INPS per le ragioni che verranno esaminate nella parte motiva della presente sentenza.

Nel giudizio di appello non si sono costituiti GTO s.r.l. e Uniriscossioni, pur se ritualmente citati,

La causa è stata decisa, in grado di appello all'udienza di discussione del 10-11-2009.

DIRITTO - Il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro delle telefoniste ed in particolare lo svolgimento dell'attività di marketing telefonico.

In proposito l'INPS osserva, come lo svolgimento di questa attività sia stato ammesso dalla società appellata, trattandosi peraltro della attività svolta in prevalenza.

L'INPS evidenzia a questo proposito che le telefoniste furono assunte da un'altra società del gruppo I.L., continuando a svolgere la stessa prestazione lavorativa, con le medesime modalità.

Secondo l'Istituto appellante, la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto degli elementi costituiti dal rispetto di un orario fisso, della sottoposizione al potere gerarchico del superiore incaricato dalla società e del loro pieno inserimento nel ciclo produttivo della appellata.

La sentenza impugnata si fonda anzitutto sulla assenza di prove circa lo

svolgimento dell'attività di marketing telefonico da parte della società appellata, dal momento che, secondo quanto riferito dalla testimone D.P., la società avrebbe svolto esclusivamente l'attività di marketing televisivo. La sentenza ha quindi ritenuto che l'attività delle telefoniste venisse svolta con orari variabili e che le stesse si limitassero a raccogliere il nominativo dei potenziali clienti, che telefonavano nel corso delle trasmissioni televisive, che veniva poi trasmesso alla società via fax.

Proprio le modalità di svolgimento della prestazione così accertate hanno escluso la rilevanza delle deposizioni testimoniali rese dalle signore C. e P., riferite al marketing telefonico.

Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata non sono condivisibili.

Va anzitutto considerato che lo svolgimento di attività di marketing telefonico è stato ammesso dalla società appellata ai punti n. 3 e 4 del ricorso in opposizione di primo grado. La società ha in particolare affermato di svolgere anche attività di contatto telefonico di interviste, oltre ad avvalersi del mezzo televisivo per la commercializzazione dei propri prodotti. In particolare al punto n. 4 del ricorso, la società appellata ha specificamente descritto le modalità di marketing telefonico utilizzate.

Si tratta peraltro di circostanze emerse anche all'esito dell'accertamento ispettivo svolto dall'INPS, che ha consentito di verificare lo svolgimento di attività di marketing sia attraverso l'uso del telefono che per il tramite del mezzo televisivo. L'ammissione da parte della società appellata dello svolgimento di marketing telefonico porta quindi ad attribuire rilevanza alle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio e riferite a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

In questo senso, le deposizioni rese dalle testimoni C. e P. evidenziano come le telefoniste fossero sottoposte al potere direttivo delle coordinatrici nominate dalla società. Erano infatti le coordinatrici a indicare ad ognuna delle telefoniste le zone e l'elenco dei potenziali clienti da chiamare, a controllare il numero di telefonate svolte, che venivano annotate una ad una dalle telefoniste. L'esercizio del potere direttivo ineriva alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, dal momento che le coordinatrici davano indicazioni anche sul testo e sulle espressioni da utilizzare con i potenziali clienti, svolgendo quindi anche un'azione di controllo delle telefonate.

Le deposizioni testimoniali richiamate hanno anche consentito di accertare

resistenza di un orario di lavoro al quale le telefoniste dovevano attenersi. Infine, occorre sottolineare la circostanza per cui le telefoniste nello svolgimento della loro attività utilizzavano esclusivamente gli strumenti messi a disposizione della società e non avevano alcun rischio economico in merito all'attività svolta, essendo il compenso commisurato alle ore lavorate.

In punto a qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, occorre considerare anzitutto l'elemento caratteristico della subordinazione, costituito dalla sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro inerenti l'oggetto e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche quegli indici sussidiari più volte individuati dalla giurisprudenza di legittimità quali elementi connotanti la prestazione di lavoro subordinato (cfr. di recente, Cass. 9256/2009; Cass. 5645/2009; Cass. 4500/2007, sulla valorizzazione dell'eterodirezione della prestazione lavorativa).

Si fa in particolare riferimento alla esistenza di un orario di lavoro vincolante, non scelto dal lavoratore, alla forma e natura della retribuzione, all'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima organizzazione aziendale e di rischio di impresa, al pieno inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale del datore di lavoro.

A questo riguardo, la valorizzazione della volontà delle parti operata dalla giurisprudenza, non può in ogni caso superare i dati caratterizzanti l'effettivo contenuto del rapporto, come esso si è venuto ad attuare (cfr. Cass. 1420/2002) (1).

Riguardo alla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e ai suoi elementi tipici, va peraltro dato conto della recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto di valorizzare aspetti differenti da quelli tradizionali.

Si fa riferimento in particolare alla sentenza n. 18692/2007, preceduta da altre sentenze, come la n., 21646/2006 e la n. 820/2007, che, pur movendosi nelle premesse nel solco del tradizionale orientamento giurisprudenziale, ha voluto valorizzare aspetti tipici della subordinazione emersi nel dibattito dottrinale e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 30/1996) (2).

In questo senso, il recente orientamento della S.C. impernia la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione sui due elementi costituiti dalla cosiddetta "*doppia alienità*" e dalla esistenza di un "*lavoro tipo logicamente subordinato*".

Nella prospettiva indicata dalla S.C., la prestazione lavorativa onerosa resa all'interno dei locali aziendali, con materiali e attrezzature appartenenti alla stessa, con modalità tipologiche proprie del lavoro subordinato, di cui il lavoro in fabbrica è il prototipo, comporta una presunzione di subordinazione che è onere del datore di lavoro vincere.

Proprio analizzando la fattispecie al suo esame, la S.C. ha escluso che l'inesistenza del requisito della continuità della prestazione possa condurre a riportare il rapporto nell'ambito delle prestazioni autonome od occasionali. Ciò che conta, ai fini della qualificazione del rapporto, sono le modalità con cui la prestazione è resa, secondo gli standard propri del lavoro di fabbrica, tipologicamente subordinato, e l'alienità del lavoratore rispetto alla organizzazione aziendale e ai risultati della sua prestazione.

Il percorso indicato dalle sentenze menzionate ha trovato ulteriori conferme nella giurisprudenza più recente della S.C. (cfr. Cass. 58/2009), che pure ha escluso qualsiasi rilevanza qualificatoria ad aspetti come la saltuarietà o la scarsità delle prestazioni rese dal lavoratore, per valorizzare invece gli aspetti costituiti dall'assenza di rischio economico, dalla osservanza di un orario, dall'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività di altri lavoratori.

L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta quindi a qualificare come subordinati i rapporti di lavoro intrattenuti dalla società appellata con le telefoniste.

Risultano infatti provati non solo l'elemento della sottoposizione delle lavoratrici alle specifiche direttive inerenti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche gli ulteriori requisiti elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione e alla estraneità del prestatore rispetto alla organizzazione aziendale e ai risultati della prestazione, senza che possa essere attribuito rilievo, come invece fa la sentenza impugnata, al dato costituito dalla saltuarietà della prestazione.

L'INPS ha poi appellato la sentenza anche nella parte in cui ha escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società appellata con gli assistenti alle vendite.

A questo proposito l'INPS evidenzia come tali lavoratori fossero pagati dalla società appellata e svolgessero mansioni di mero facchinaggio, sulla base di direttive impartite da dipendenti della società e con stabile inserimento nella sua

organizzazione.

La sentenza impugnata ha escluso la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società appellata con i cosiddetti assistenti alle vendite ritenendo che tali lavoratori fossero collaboratori degli agenti della società, che impartivano loro direttive provvedendo al pagamento del corrispettivo, ed escludendo ogni contatto con la società appellata.

La sentenza non tiene conto di alcuni dei dati emersi dalle indagini ispettive dell'INPS e risultanti dall'esame dei documenti contabili della società, poi confermati in giudizio dall'ispettore dell'Istituto C..

In particolare, è emerso che i compensi di questi lavoratori erano inseriti nella contabilità della società, che provvedeva a detrarli quali costi aziendali sostenuti nell'esercizio dell'impresa.

È quindi smentito che i costi relativi all'attività di questi lavoratori facesse capo agli agenti, tanto che la stessa predisposizione della documentazione attestante i pagamenti veniva predisposta dalla società appellata.

In questo senso, anche la deposizione della testimone D.P. evidenzia come i compensi di questi lavoratori venissero corrisposti dalla società appellata quanto meno con riferimento alla attività di assistenza tecnica.

In sostanza, come è emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio, questi lavoratori svolgevano mansioni di mero facchinaggio, consistenti nel caricare gli automezzi della merce destinata alla consegna dei prodotti ai clienti.

Tali circostanze portano quindi a ritenere che tali lavoratori fossero inseriti nell'organizzazione aziendale della società appellata, che sosteneva i costi relativi. L'inserimento nella organizzazione della società è poi dimostrato dalla deposizione del testimone C. a proposito della utilizzazione dei mezzi aziendali e della presenza di tali lavoratori in relazione agli appuntamenti fissati con la clientela.

Quanto alla qualificazione di questi rapporti di lavoro, valgono le considerazioni espresse in precedenza alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa l'estraneità dalla organizzazione d'impresa e dai risultati dell'attività aziendale.

Le considerazioni che precedono portano quindi all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugnata, con il conseguente rigetto della opposizione proposta dalla società appellata alla cartella esattoriale notificatale.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano

come in dispositivo.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2002, p. 1256

(2) Idem, 1996, p.206